Circolare n° 19 del 02 novembre 2026

NOTIZIARIO DI NOVEMBRE 2026

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Le *news* di novembre	2
Gli acconti di imposta per il 2026	4
Saldo Imu 2026	7
Rottamazione cartelle enti locali: istanze entro il 15 dicembre	11
Niente sanatoria 2020-2023 per i contribuenti che sono cessati dal concordato 2024-2025	13
Interessi da conciliazione e da ravvedimento: diverso trattamento ai fini Ires	14
L'invio telematico delle lettere di intento	15
Chiusura d'ufficio partite IVA inattive: l'Agenzia aggiorna la procedura	18
Erogazione compensi amministratore	19
Iperammortamento 2026: come comunicare al GSE il completamento degli investimenti	21
Aspetti contabili e fiscali degli omaggi natalizi	23
Principali scadenze dal 16 novembre 2026 al 15 dicembre 2026	27

Tiziano Bigattin
dottore commercialista
revisore legale

Luigi Stefanuto
dottore commercialista
revisore legale

Fabrizio Bottosso
dottore commercialista
revisore legale

Maura Bigattin
dottore commercialista
revisore legale

Lorenzo Stefanuto
dottore commercialista
revisore legale

Giacomo Luigi Bigattin
dottore commercialista

Federico Scaini
dottore consulente del lavoro

Studio Commercialisti
Bigattin – Stefanuto & Associati
Via Roma, 100
30020 Cinto Caomaggiore (Ve)
T. 0421 209884
E. studio@commercialisticinto.it
Cod. Fisc. e P. IVA 02320300276
www.commercialisticinto.it

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la circolare n. 8 del 6 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato in modo sistematico la disciplina vigente del CPB e fornito agli uffici istruzioni operative uniformi, sostituendo i precedenti documenti di prassi sul tema. Per chi ha aderito al biennio 2024-2025 e ha già rinnovato per il 2026-2027, si apre la possibilità di regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023, versando l'imposta sostitutiva tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 oppure in massimo dieci rate mensili. A chi ha rinnovato spettano, inoltre, soglie più elevate di esonero dal visto di conformità, l'anticipazione di due anni dei termini di accertamento e, solo per il 2026-2027, la rateizzazione senza interessi di saldo e acconto.

(Agenzia delle Entrate, circolare 8/2026)

5 PER MILLE

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato i modelli di rendiconto del contributo del cinque per mille (Mod. A e Mod. B) e le relative linee guida, che sostituiscono quelle approvate con i D.D. n. 488/2021 e n. 396/2022. Le nuove regole si applicano ai contributi del 2020 e, dal 2021, a quelli inferiori a euro 20.000; per gli importi pari o superiori a tale soglia vale invece la rendicontazione tramite piattaforma su servizi.lavoro.gov.it.

(Ministero del Lavoro, Decreto Direttoriale 257/2026)

FATTURAZIONE TARDIVA

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare con F24 la sanzione unica prevista quando si applica il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso. La novità dà attuazione alla nuova formulazione degli articoli 12, comma 8 e 13, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 472/1997. In base a queste norme, la sanzione unica si determina separatamente per ciascun tributo, periodo d'imposta e istituto deflativo, e la percentuale di riduzione si calcola con riferimento alla prima violazione, anche tramite le procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione 38/2026)

ALIQUOTA IVA SISTEMA DI ACCUMULO

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che vuole installare un sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico già esistente e funzionante. A questa operazione si applica l'IVA ordinaria al 22% e non l'aliquota agevolata del 10%. La ragione è che la batteria ha una funzione diversa dalla produzione di energia elettrica e viene montata su un impianto che è già in esercizio. In altre parole, l'accumulo non viene considerato parte integrante dell'impianto, ma un bene a sé stante.

(Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 181/2026)

TASSO INTERESSE DI MORA

È stato pubblicato per il secondo semestre 2026 il tasso di riferimento pari al 2,40% da aggiungere alla maggiorazione di 8 punti percentuali che allinea il saggio di interesse di mora al 10,40%. Unica eccezione i contratti relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari per i quali si applica un'ulteriore maggiorazione di 4 punti percentuali. Le imprese possono, in ogni caso, concordare un tasso diverso inferiore a quello

normativamente previsto. Negli ultimi due anni, il tasso di interesse di mora ordinario è stato pari all'11,15% nel primo semestre 2025, al 10,15% nel secondo semestre 2025, al 10,15% nel primo semestre 2026 e al 10,40% nel secondo semestre 2026.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 16/7/2026)

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2026

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'IRAP dovute per il periodo di imposta 2026.
L'acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:
1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2025;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2026 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.
Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle Entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 25% (ridotta all'8,33% se viene pagato a seguito dell'emissione del c.d. "*avviso bonario*"), salvo che si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Contribuenti assoggettati agli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità)

Si rammenta che con l'art. 58, D.L. n. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (IRPEF, IRES e IRAP) con il metodo storico.
Occorre *in primis* rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:
- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR a società, associazioni e imprese assoggettate agli ISA con il requisito della soglia di ricavi o compensi.
Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

Contribuenti non assoggettati agli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate:
– - la misura degli acconti IRPEF è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2025, corrispondente al rigo "*differenza*" del quadro RN del modello Redditi 2026. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
– - la misura degli acconti IRES è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2025, rigo "*Ires dovuta o differenza a favore del contribuente*" del modello Redditi 2026. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versare a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
– - le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (IRAP) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi, sia per i soggetti IRPEF sia per quelli IRES, la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2025, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (IRPEF o IRES).
Si segnala infine che, per effetto della Legge di Bilancio 2026, ai fini della determinazione degli acconti 2026 con il metodo storico, le plusvalenze per le quali in dichiarazione è stata scelta la rateazione devono essere considerate per l'intero ammontare nella base di calcolo.

Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:
- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "*a zero*") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (IRPEF, IRES o IRAP).



Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'IVA e all'IRAP vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo (salvo specifici esoneri normativamente previsti), necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24.

Limiti alla compensazione

Per effetto di talune specifiche disposizioni normative sussistono limitazioni al diritto alla compensazione "orizzontale" di crediti d'imposta in presenza di somme iscritte a ruolo. Più nello specifico:
- ai sensi dell'articolo 31, D.L. n. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "*RUOL*" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011;
- per effetto dell'art. 37, co. 49-*quinquies,* D.L. n. 223/2006 i contribuenti non possono esercitare la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale, in presenza di iscrizioni a ruolo per le imposte erariali e relativi accessori, in base alle norme vigenti, compresi gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonché di iscrizioni a ruolo e i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a un importo attualmente pari a 50.000 euro.

Adesione al concordato preventivo biennale

Con riferimento alle regole di versamento dell'acconto 2026 per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale occorre fare una distinzione tra:

a) coloro che, avendo aderito per la prima volta al CPB 2026-2027, con riferimento al periodo d'imposta 2026 si trovano al primo periodo di efficacia del concordato medesimo;

b) coloro che, avendo aderito al CPB 2025-2026, con riferimento al periodo d'imposta 2026 si trovano al secondo periodo di efficacia del concordato medesimo;

c) coloro che, avendo aderito al CPB 2024-2025, hanno rinnovato l'adesione per il biennio 2026-2027.

1 Prima adesione al CPB 2026-2027

Per i soggetti che aderiscono per la prima volta al concordato e che utilizzano il metodo storico nel calcolo degli acconti, l'art. 20, co. 2, D.Lgs. n. 13/2024 prevede l'applicazione di una maggiorazione (cfr. circolare n. 18/E/2024):
- del 10% per i soggetti IRPEF/IRES sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
- del 3% per i soggetti IRAP sulla differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente.

Nella citata circolare n. 18/E/2024 è stato anche ribadito che in caso di adesione da parte di società o associazioni, la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati mentre, con riferimento all'impresa familiare, è stato chiarito che anche i collaboratori dell'impresa familiare sono obbligati al versamento della maggiorazione in base alla loro quota di partecipazione.



Si ricorda inoltre che, qualora il contribuente non abbia dovuto versare imposte nel periodo di imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente è comunque tenuto al versamento della maggiorazione e che, se il reddito dichiarato per il periodo d'imposta precedente fosse negativo, la maggiorazione va calcolata sulla differenza tra il reddito concordato e zero.

2 Secondo anno del CPB 2025-2026

L'art. 20, D.Lgs. n. 13/2024 dispone sulla determinazione degli acconti d'imposta, in caso di adesione al regime di concordato preventivo biennale (CPB), confermando che gli acconti delle imposte (IRPEF e/o IRES e IRAP) sono determinati applicando le regole ordinarie e tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
L'Agenzia delle Entrate, con la FAQ n. 1 del 3 giugno 2026, ha confermato che detta regola trova applicazione solo nel secondo anno d'imposta di adesione al concordato nel quale l'acconto calcolato con il metodo storico deve essere determinato con riferimento alle imposte dirette e all'IRAP dovute per l'anno precedente, senza tenere conto della quota di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.

3 Rinnovo del CPB 2024-2025 per il biennio 2026-2027

I contribuenti che, avendo aderito al CPB 2024-2025, rinnovano l'adesione per il biennio 2026-2027 determinano l'acconto 2026 con il metodo storico sulla base delle imposte dovute per il 2025, ultimo anno del primo biennio, senza tenere conto della quota di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.
Ai sensi dell'art. 20, co. 3-*bis*, D.Lgs. n. 13/2024 per tali soggetti non è dovuta la maggiorazione del 10% (3% ai fini IRAP) prevista per il primo anno di adesione (FAQ n. 2 del 3 giugno 2026 e circolare n. 8/2026 dell'Agenzia delle Entrate). La maggiorazione torna invece dovuta in caso di nuova adesione dopo un periodo di interruzione.

SALDO IMU 2026

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.



Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre lo 0,10% va al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2026	**16 giugno 2026**	**Aliquote anno precedente**
Saldo 2026	**16 dicembre 2026**	**Aliquote anno in corso** (se pubblicate entro il 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro la scadenza dell'acconto; in tal caso si tiene già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso e nulla sarà dovuto in occasione del saldo.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).
Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di 1 dei 2 coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

Gli immobili interessati

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

	Imu
Fabbricati	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	Sì
Aree fabbricabili	Sì
Terreni agricoli	Sì

Fabbricati

A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 – C/6 – C/7	**160**
B	**140**
C/3 – C/4 – C/5	**140**
A/10 e D/5	**80**
D (escluso D/5)	**65**
C/1	**55**

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.
È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. n. 42/2004.
I fabbricati posseduti dal costruttore, destinati alla vendita e non locati, sono esenti da imposta.
È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il I grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.
I fabbricati collabenti classificati in categoria catastale F/2 sono esonerati dal prelievo.

Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, cui applicare un moltiplicatore di 135.
I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "*isole minori*" indicate nell'allegato A della L. n. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);

- per i coltivatori diretti e gli Iap (imprenditori agricoli professionali), purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti sia condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli Iap è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ENTI LOCALI: ISTANZE ENTRO IL 15 DICEMBRE

L'art. 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026 ha introdotto la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali relative a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate.
In particolare, sono definibili tutte le entrate comunali affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione, sia tributarie (IMU, Tari, Canone unico patrimoniale) che patrimoniali (sanzioni al codice della strada, rette scolastiche, altre tariffe). Sono escluse le pendenze relative all'addizionale IRPEF.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, mentre vengono stralciati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, oltre all'aggio spettante all'Agente della Riscossione.



Si ricorda che sono definibili i carichi pendenti verso gli enti locali che hanno aderito alla sanatoria. Il 25 settembre 2026 Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato l'elenco dei circa 1.500 enti aderenti (elenco disponibile sul portale dell'istituto).

Il prospetto informativo e l'istanza

Al fine di valutare la convenienza all'adesione, è possibile richiedere ad AdER il prospetto informativo che comprende i ruoli definibili, con l'importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa. Tale richiesta può essere inoltrata in due modi:

- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate),
- in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento.

L'istanza di adesione può essere espressa nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2026 ed il 15 dicembre 2026, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, selezionando i documenti (cartelle di pagamento) per i quali si intende aderire alla definizione agevolata, senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
- in area pubblica compilando l'apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

Se la domanda viene presentata tramite l'area riservata, il servizio propone esclusivamente i carichi definibili. Al contrario, se la presentazione avviene attraverso l'area pubblica, sarà possibile inserire i soli documenti che contengono almeno un carico definibile.

Il pagamento

Entro il 28 febbraio 2027, AdER invierà ai contribuenti che hanno aderito una comunicazione di accoglimento della domanda contenente i dettagli per procedere al pagamento (ovvero il diniego alla definizione con le connesse motivazioni).

Se l'adesione è avvenuta attraverso l'area riservata, la comunicazione con i relativi moduli di pagamento sarà disponibile esclusivamente all'interno della propria area riservata.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato:

- in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 ovvero
- in caso di rateizzazione le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. Le rate non possono essere inferiori all'importo minimo di euro 100.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di utilizzare il pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato secondo le soluzioni alternative già previste per la rottamazione-quinquies, ossia mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore, ovvero mediante moduli di pagamento precompilati che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale ovvero ancora direttamente presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Si decade dalla definizione in caso di mancato o di insufficiente versamento:

- dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento (sono considerati tempestivi i versamenti effettuati entro i cinque giorni successivi e quindi entro il 5 aprile 2027);
- di due rate, anche non consecutive, nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- dell'ultima rata prevista dal piano di rateazione.

NIENTE SANATORIA 2020-2023 PER I CONTRIBUENTI CHE SONO CESSATI DAL CONCORDATO 2024-2025

Come già in precedenza comunicato, il Legislatore con il D.Lgs. n. 148/2026 ha introdotto alcune forme di incentivo per i soggetti che hanno aderito al concordato 2024-2025 e hanno rinnovato l'opzione per l'ulteriore biennio 2026-2027 (la cui adesione andava espressa entro lo scorso 2 novembre). Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, riguardanti in particolare la possibilità di fruire della sanatoria per i periodi d'imposta 2020-2023.

La sanatoria

Chi rinnova il concordato può infatti accedere alla sanatoria delle annualità dal 2020 al 2023 (anche solo una di queste); tale definizione si perfezionerà con il versamento di una imposta sostitutiva forfettariamente determinata, da effettuarsi tra l'1.1.2027 e il 15.3.2027 (somma eventualmente ripartibile in 10 rate mensili). Tanto la base imponibile, quanto l'aliquota applicabile, per il calcolo di quanto dovuto per accedere alla sanatoria dipendono dal risultato ISA ottenuto in ciascuna delle annualità oggetto di definizione. Per gli anni 2020 e 2021, in considerazione delle difficoltà legate alla pandemia, le percentuali previste per le imposte dirette vengono ridotte del 30%.
Il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.

Il caso dei cessati

Con la FAQ n. 1 del 13 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate interviene sul tema del rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027, chiarendo gli effetti della cessazione del precedente concordato sull'applicazione dei benefici riservati ai contribuenti che rinnovano l'adesione (le stesse considerazioni pare possano estendersi anche ai soggetti decaduti nel corso del biennio 2024-2025).
In relazione a tale fattispecie l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la società può aderire al CPB 2026-2027, ma tale adesione non può essere considerata un rinnovo del precedente concordato, poiché la cessazione intervenuta nel corso del periodo concordato 2024-2025 ha interrotto la continuità tra i due bienni. Pertanto, gli ulteriori benefici previsti dal D.Lgs. n. 148/2026 per i soggetti che rinnovano il concordato non sono applicabili; in primis, tali soggetti sono esclusi dalla sanatoria dei periodi d'imposta pregressi.
Quindi, chi è cessato dal concordato 2024-2025, al verificarsi dei requisiti, ha potuto accedere al concordato 2026-2027, ma rimane escluso dalla sanatoria che si andrà a perfezionare con il versamento delle somme forfettariamente dovute entro il prossimo 16 marzo 2027.

INTERESSI DA CONCILIAZIONE E DA RAVVEDIMENTO: DIVERSO TRATTAMENTO AI FINI IRES

Con la risposta ad interpello n. 185/2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini IRES, gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale sono deducibili, mentre gli interessi versati in sede di ravvedimento operoso sono indeducibili.

Il caso esaminato nella risposta ad interpello

Una società, a seguito di contestazioni per indebita detrazione IVA su più annualità, ha definito il primo anno con conciliazione giudiziale e regolarizzato gli anni successivi con ravvedimento operoso, chiedendo conferma della deducibilità di tutti gli interessi versati, senza i limiti dell'art. 96, TUIR.

Gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili ai fini IRES in quanto hanno funzione compensativa del ritardo nell'esazione e non sono accessori al tributo: si deducono quindi secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa, anche se riferiti ad un'imposta indeducibile, e senza i limiti dell'art. 96, TUIR.

Gli interessi da ravvedimento operoso sono, invece, indeducibili ai fini IRES. Si tratta di interessi moratori con funzione risarcitoria che, in quanto accessori all'obbligazione tributaria, ne seguono il trattamento fiscale. Non si pone la questione dei limiti dell'art. 96, TUIR.



In sintesi, ai fini IRES:

- interessi da conciliazione giudiziale e da accertamento con adesione: **deducibili**, senza i limiti dell'art. 96, TUIR;
- interessi da ravvedimento operoso: **indeducibili**.

Conseguenze operative

Gli interessi da ravvedimento operoso imputati a conto economico vanno ripresi a tassazione con una variazione in aumento in dichiarazione. Si consiglia alla gentile Clientela di utilizzare un conto contabile ad hoc (Interessi passivi da ravvedimento operoso) di modo che gli stessi siano analiticamente evidenziati ai fini della ripresa in aumento in dichiarazione dei redditi.

L'INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE DI INTENTO

Gli acquisti sul mercato nazionale senza IVA possono essere effettuati dall'esportatore abituale nei limiti di un importo annuo, definito "*plafond*", che si determina verificando l'ammontare complessivo delle operazioni di vendita non imponibili ai fini IVA effettuate nel periodo di imposta precedente.

La procedura da adottare per emettere la lettera di intento

L'esportatore abituale è il contribuente che nel corso dell'anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del proprio volume d'affari, secondo quanto previsto dall'art. 20, D.P.R. n. 633/1972.
Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione IVA: questo può avvenire nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l'estero effettuate nel periodo di riferimento, ovvero l'anno solare precedente (*plafond* fisso) oppure nei 12 mesi precedenti (*plafond* mobile).

Le operazioni che concorrono a formare il *plafond*
Cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 633/1972
Cessioni di beni e prestazione di servizi assimilate alle precedenti di cui all'art. 8-*bis*, D.P.R. n. 633/1972
Servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9, D.P.R. n. 633/1972
Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino di cui all'art. 71, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali di cui all'art. 72, D.P.R. n. 633/1972
Cessioni di beni intra UE, comprese le operazioni triangolari, di cui all'art. 41, commi 1 e 2, e all'art. 58, D.L. n. 331/1993
Prestazioni *extra* UE rese dalle agenzie di viaggio di cui all'art. 74-*ter*, D.P.R. n. 633/1972
Cessioni intracomunitarie ed esportazioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione in altro Stato UE di cui all'art. 50-*bis*, comma 4, lett. f) e g), D.L. n. 331/1993
Esportazioni di beni soggette al regime del margine di cui al D.L. n. 41/1995 (limitatamente all'importo del margine)

La dichiarazione di intento, che può riguardare una singola operazione o più operazioni (fino a un importo determinato) attesta la volontà del contribuente (esportatore abituale) di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.

Anche per le importazioni, è possibile avvalersi di una sola dichiarazione di intento per più acquisti fino a concorrenza di un determinato importo nel corso del medesimo anno solare (nota Agenzia delle dogane n. 69283/2019).
Il modello DI è stato approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 ed è composto dal frontespizio e dal quadro A. Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni (il campo Dogana va barrato solo nel caso di importazioni). Nella sezione dichiarazione del frontespizio (campo 2) va indicato l'ammontare fino a concorrenza del quale si

intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.
Nel quadro A *plafond* il contribuente indica la natura del *plafond* (fisso o mobile). Se alla data di presentazione della dichiarazione di intento la dichiarazione IVA è già stata presentata, va barrata la casella 1 e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del *plafond*. Se la dichiarazione annuale IVA non è ancora stata presentata, occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del *plafond*.
Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione. Tale verifica può avvenire nel proprio cassetto fiscale ovvero tramite la funzione di verifica messa a disposizione al *link* https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica.

La possibilità di non avvalersi della dichiarazione di intento già presentata

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l'esportatore intende rettificare in diminuzione l'ammontare del *plafond* già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l'applicazione dell'imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo. Le operazioni per le quali è possibile avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni in sospensione dell'imposta utilizzando il *plafond* disponibile possono subire variazioni in aumento o in diminuzione:
- le variazioni in aumento del *plafond* devono obbligatoriamente essere precedute dalla presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, successivamente comunicata al fornitore, di una nuova dichiarazione di intento;
- le variazioni in diminuzione del *plafond* già comunicato, invece, non necessitano di formalità obbligatorie. Se il cliente comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta, il fornitore può emettere fatture con addebito di IVA.
La volontà di non volersi avvalere della facoltà di sospendere l'imposta può essere comunicata al fornitore anche solo per alcuni acquisti, senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell'emissione della fattura del fornitore o, per ipotesi, anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell'IVA addebitata e nell'esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l'espressione di una volontà concludente.
Verificandosi tali situazioni, pertanto, in presenza di lettere di intento presentate all'Agenzia delle Entrate e di *plafond* capienti, il fornitore non ha l'obbligo di emettere fattura in regime di non imponibilità IVA se il cliente manifesta l'intenzione di non avvalersi del regime di sospensione di imposta per acquisti specifici (la lettera di intento mantiene comunque intatta la propria validità).

Controlli e aspetti sanzionatori

Il Legislatore ha previsto, nell'ambito delle misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso *plafond* IVA. L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, sono state previste 2 macroaree di intervento:

- l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio e all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi in regime di non imponibilità IVA. Oltre al versamento dell’imposta originariamente non applicata, è prevista una sanzione del 70% (per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 la sanzione era variabile dal 100% al 200%) dell’imposta per il fornitore che abbia eseguito la vendita al proprio cliente esportatore abituale in assenza di regolare dichiarazione di intento. È fatto salvo il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

CHIUSURA D'UFFICIO PARTITE IVA INATTIVE: L'AGENZIA AGGIORNA LA PROCEDURA

Con il **Provvedimento direttoriale n. 277710 dello scorso 12 ottobre 2026** l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le regole per la chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive, in modifica del precedente provvedimento n. 1415522 del 3 dicembre 2019 che ha definito i criteri e le modalità di applicazione della citata disciplina.

Nello specifico, con il recente provvedimento sono stati individuati nuovi criteri per l'individuazione delle partite IVA inattive, che tengono conto anche dei dati relativi alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea, nonché nuove modalità per comunicare preventivamente al contribuente la relativa cessazione. È inoltre previsto che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 60-*ter* del Decreto Iva, la comunicazione sia inviata al domicilio digitale del contribuente o, in caso di soggetto diverso da persona fisica per la quale non risulti un domicilio digitale, a quello del suo rappresentante.

Il provvedimento, inoltre, stabilisce il termine a decorrere dal quale è effettuata la chiusura d'ufficio delle partite IVA, specificando che resta salva la possibilità per il contribuente di rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia per impedirne la chiusura ovvero per richiederne la riattivazione retroattiva qualora questa sia già intervenuta.

Infine, con l'obiettivo di agevolare il contribuente nella verifica delle recenti prescrizioni, l'Agenzia ha predisposto un testo coordinato del Provvedimento direttoriale n. 1415522/2019 integrato con le nuove regole recentemente introdotte.

Di seguito, in forma schematica, un riepilogo della procedura riguardante la chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive.

Criteri di individuazione	**Controllo automatizzato:** l'inattività viene verificata tramite incroci di dati nell'Anagrafe tributaria (fatture elettroniche, corrispettivi e versamenti) relativi alle tre annualità precedenti.
	Presupposto normativo: si applica ai sensi dell'art. 35, comma 15-*quinquies*, D.P.R. n. 633/1972 ai soggetti che non hanno svolto attività d'impresa, d'arte o professione per tre anni consecutivi.
Procedura e tempistiche	**Comunicazione preventiva:** l'Agenzia invia un avviso al domicilio digitale del contribuente (o lo mette a disposizione nell'area riservata).
	Termine di 60 giorni: la chiusura diventa effettiva una volta decorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (o dalla messa a disposizione).
	Diritto di difesa: entro questi 60 giorni il contribuente può recarsi presso un ufficio territoriale per fornire chiarimenti, presentare prove dell'attività o opporsi alla chiusura.
Riattivazione della Partita IVA	**Riattivazione:** è possibile richiedere la **riattivazione** della posizione fiscale anche dopo che la chiusura è già avvenuta. **Efficacia retroattiva:** previa verifica della documentazione prodotta, l'Agenzia può riattivare la partita IVA con efficacia retroattiva (senza soluzione di continuità rispetto alla data di apertura originaria)

EROGAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORE

L'erogazione del compenso agli amministratori soggiace al principio di cassa la cui applicazione comporta che la deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2026 sia subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi in corso d'anno. In particolare, possono verificarsi 2 casi:

Amministratore con rapporto di collaborazione	viene emesso cedolino paga	I compensi sono deducibili dalla società nel 2026, a condizione che siano pagati non oltre il **12 gennaio 2027**
Amministratore con partita IVA	viene emessa fattura	I compensi sono deducibili dalla società nel 2026, a condizione che siano pagati non oltre il **31 dicembre 2026**

È evidente dalla tabella sopra riportata come nel caso dell'amministratore con rapporto di collaborazione si renda applicabile un principio in deroga a quello di cassa c.d**. principio di cassa allargata** che prevede l'ampliamento del periodo di pagamento ai primi 12 giorni del 2027.
Venendo, invece, all'aspetto della attribuzione del compenso all'amministratore esso dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.
Si possono tuttavia verificare anche dei casi particolari; si tratta del compenso deliberato ma non corrisposto e della rinuncia allo stesso. In queste 2 circostanze potrebbe trovare applicazione una presunzione da parte dell'Amministrazione finanziaria: si tratterebbe del c.d. incasso giuridico.



L'incasso giuridico è una *fictio iuris*, di matrice antielusiva, secondo cui la rinuncia a un credito correlato a redditi tassati per cassa presuppone l'avvenuto incasso del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare anche mediante applicazione di una ritenuta di imposta.

Tale principio è stato fatto proprio dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 73/1994 e successivamente ribadito con la risoluzione n. 124/E/2017. In sostanza, si potrebbero realizzare le seguenti fattispecie:

Rinuncia compenso amministratore socio	Non rileva in capo alla società ma determina tassazione in capo al socio con obbligo di ritenuta alla fonte
Rinuncia compenso amministratore non socio	Determina una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società, irrilevante fiscalmente sul socio

Può, altresì, accadere che le società provvedano al pagamento di una parte del compenso e si accorgano in corso d'anno di non riuscire a saldare quanto già oggetto di delibera entro la fine dell'anno. In casi come questi l'Amministrazione finanziaria equipara l'atto dispositivo del credito (la rinuncia ad esempio) all'incasso dello stesso. La tesi erariale si fonda sulla finzione in base alla quale disporre del diritto di credito rinunciandovi significa disporre in via mediata del reddito che quel credito rappresenta. Ciò in considerazione del fatto che se il contribuente avesse incassato il credito e successivamente disposto della somma si sarebbe generato il presupposto impositivo.

Nelle casistiche in cui l'amministratore è anche socio della società che ha deliberato il compenso si ritiene consigliabile, al posto della formalizzazione della rinuncia da parte dell'amministratore, convocare un'assemblea dei soci che decida di adeguare il compenso già deliberato antecedentemente, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni finanziarie per l'erogazione entro i termini previsti originariamente.

IPERAMMORTAMENTO 2026: COME COMUNICARE AL GSE IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Dal 15 ottobre 2026 è aperta sul portale del GSE la comunicazione di completamento, ultimo passaggio per ottenere l'iperammortamento. Può inviarla solo l'impresa che ha già ricevuto l'esito positivo della comunicazione di conferma e ha concluso l'investimento. La maggiorazione decorre dal periodo d'imposta in cui la comunicazione viene inviata: per i beni completati e interconnessi nel 2026, inviarla entro il 31 dicembre 2026 consente di iniziare a beneficiarne già quest'anno.

Il percorso: dove si colloca il completamento

L'accesso all'iperammortamento passa da tre comunicazioni al GSE, da presentare tutte dalla stessa piattaforma.

1. La prima è la comunicazione preventiva, inviata prima dell'avvio dell'investimento per prenotare la maggiorazione (piattaforma aperta dal 12 giugno 2026).
2. La seconda è la comunicazione di conferma, relativa agli ordini accettati dal venditore con pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione, da inviare entro 60 giorni dall'esito positivo della preventiva (piattaforma aperta dal 21 luglio 2026).
3. La terza, di cui ci occupiamo in questa circolare, è la comunicazione di completamento.

Che cos'è e come si invia

La comunicazione di completamento dice al GSE che l'investimento è stato realizzato. Si presenta solo in via telematica, dall'Area Clienti del sito www.gse.it, con accesso tramite SPID, usando il modello e le istruzioni pubblicati dal GSE. Va inviata a investimento concluso – per i beni 4.0 dopo l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli impianti da fonti rinnovabili dopo l'entrata in funzione – e comunque entro il 15 novembre 2028 (termine prorogabile di venti giorni se il GSE chiede integrazioni). Si possono inviare più comunicazioni, anche riferite solo a una parte dei beni indicati nella conferma.

Che cosa deve contenere

- Gli estremi delle fatture relative ai costi agevolabili;
- le attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile: i documenti vanno quindi predisposti prima dell'invio;
- la data di completamento dell'investimento, per ciascun bene.



La comunicazione non può riguardare beni diversi né importi superiori rispetto a quelli confermati; il costo finale di ciascun bene può variare solo in diminuzione.

Tre situazioni tipiche

Situazione	Che cosa fare
1) Bene installato e interconnesso nel 2026, conferma già positiva	Inviare la comunicazione entro il 31 dicembre 2026 (per esercizio coincidente con l'anno solare): la maggiorazione decorre dal 2026, cioè dalla dichiarazione Redditi 2027, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche del GSE.

Situazione	Che cosa fare
2) Bene consegnato ma non ancora interconnesso, oppure perizia e certificazione non pronte	La comunicazione non può ancora essere inviata. Se l'invio slitta al 2027, il beneficio decorre dal periodo d'imposta 2027: conviene pianificare per tempo interconnessione e documenti.
3) Investimento in corso, oppure conferma non ancora inviata o senza esito positivo	Il completamento non è ancora disponibile: occorre prima chiudere la fase di conferma (da inviare entro 60 giorni dall'esito positivo della comunicazione preventiva). Il termine finale resta il 15 novembre 2028.

Dopo l'invio restano le comunicazioni periodiche di monitoraggio, da trasmettere entro il 20 gennaio di ogni anno.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI DEGLI OMAGGI NATALIZI

Come ogni anno, all'avvicinarsi delle festività natalizie riproponiamo gli aspetti contabili e fiscali degli omaggi a clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.
La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia, dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell'IVA, ed è pertanto necessario identificare:
- la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio;
- le caratteristiche del soggetto ricevente.

In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all'impresa.
Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra i beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e gli omaggi costituiti da beni oggetto dell'attività di impresa.
Vediamo, pertanto, quale trattamento risulta applicabile alle diverse situazioni che si ottengono incrociando le 2 variabili sopra evidenziate.

Destinatario dell'omaggio	Dipendente
	Terzo
Tipologia del bene	Beni prodotti o commercializzati dall'impresa
	Beni acquistati per la donazione

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:
- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza.

Valore unitario inferiore o uguale a 50 euro	integralmente deducibili
Valore unitario superiore a 50 euro	la spesa rientra tra quelle di rappresentanza

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell'art. 108, comma 2, TUIR lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con Decreto MEF (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.
L'inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:
- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:
- il totale delle spese imputate per competenza nell'esercizio;
- con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).

Le soglie contenute nel testo dell'art. 108, TUIR sono le seguenti:

1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Percentuali di deducibilità	
Fino a 10 milioni di euro	**1,5%**
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro	**0,6%**
Oltre 50 milioni di euro	**0,4%**

In merito all'IVA, il D.P.R. n. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Da cui:

Spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro	detraibilità del 100%
Spese di rappresentanza superiori a 50 euro	indetraibilità del 100%

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il "*prodotto*" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

- dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa);
- dal punto di vista IVA, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "*spese per prestazioni di lavoro dipendente*" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini IVA, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.).

In deroga temporanea alla disciplina ordinaria prevista dall'art. 51, comma 3 del TUIR, per il triennio 2025-2027 l'art.1, comma 390 e 391 della Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che la soglia di esenzione fiscale per i beni e servizi aziendali (fringe benefit) riconosciuti ai lavoratori dipendenti è fissata a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico (mentre scende a 1.000 euro negli altri casi).

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

Omaggi a clienti/fornitori	Omaggi a dipendenti
Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'IVA.	Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce "*spese per prestazioni di lavoro dipendente*" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'IVA è indetraibile.

Aspetti contabili

Contabilmente la spesa di rappresentanza che rispetti i requisiti per la detrazione IVA (valore unitario dell'imponibile del singolo bene acquistato non superiore a 50 euro e IVA applicata con aliquota del 10%) verrà registrata come segue:

Diversi	a	Banca c/c		1.100
Spese di rappresentanza			1.000	
Erario c/IVA			100	

Diversamente se la spesa non soddisfa il requisito di detraibilità ai fini IVA (valore unitario dell'imponibile del singolo bene acquistato superiore a 50 euro) avremo:

Spese di rappresentanza	a	Banca c/c	1.100

Dove la voce delle spese di rappresentanza comprenderà al suo interno anche la quota di IVA indetraibile (ipotizzata in questo caso pari al 100%).
Quanto agli omaggi soffermiamoci su quelli destinati alla clientela.
Se l'azienda compra un bene destinato a omaggio all'atto dell'acquisto, unitamente all'uscita finanziaria di cassa o banca, rileverà la voce di Conto economico accesa agli omaggi facendo sempre attenzione alla detraibilità dell'IVA.

Se, invece, il bene omaggiato fosse oggetto della produzione propria si dovrà innanzi tutto rilevare la cessione dell'omaggio che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione (ovvero mediante emissione di autofattura).

Nel primo caso le scritture contabili saranno le seguenti, al momento dell'emissione della fattura:

Clienti	a	Diversi		1.220
	a	Ricavi per omaggi	1.000	
		Erario c/IVA	220	

Quindi occorrerà distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell'IVA, in tal caso in fattura occorrerà scrivere alternativamente:

- … con obbligo di rivalsa ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 633/1972;
- … senza obbligo di rivalsa ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 633/1972.

Nel primo caso, con rivalsa, la scrittura contabile sarà la seguente, con il credito verso il cliente che rimarrà aperto per l'importo dell'IVA e dovrà essere successivamente incassato:

Diversi	a	Clienti		1.220
Ricavi per omaggi			1.000	
Cassa			220	

Nel secondo caso, senza rivalsa, la scrittura contabile sarà:

Diversi	a	Clienti		1.220
Ricavi per omaggi			1.000	
Imposte indeducibili			220	

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2026 AL 15 DICEMBRE 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre 2026 al 15 dicembre 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Lunedì 16 novembre

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al terzo trimestre 2026 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2025 e la quota di acconto del 2026.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa su gasolio e benzina immessi in consumo nel mese di ottobre.

Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti

Scade il termine per il pagamento del contributo "fisso" Inps relativo al terzo trimestre 2026 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps

Venerdì 20 novembre

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2026.

Mercoledì 25 novembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Lunedì 30 novembre

Secondo acconto imposte e contributi

Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2026.

Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti

Termine ultimo per versare l'imposta sostitutiva (o la prima rata) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenuti al 1° gennaio 2026 non in regime di impresa.

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al terzo trimestre 2026, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2026 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di euro 2. Scade anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre 2026 se di importo non superiore a euro 5.000.

Martedì 15 dicembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.